

Vittimologia e reati ambientali tra radici e prospettive: un connubio ormai consolidato

Victimology and environmental crimes between roots and perspectives: a now consolidated combination

Roberto Colucciello

Dottore in Giurisprudenza e Scienze Investigative. Specialista in criminologia per l'Investigazione e la Sicurezza

Sommario: 1. Introduzione – 2. La vittimologia nell'alveo delle scienze criminologiche – 3. La vittimologia ambientale e la *green criminology* – 4. Individuazione di una autonoma forma di vittimizzazione: le vittime dei reati ambientali – 5. La giustizia riparativa – 6. Conclusioni.

ABSTRACT

Il connubio tra reati ambientali e vittima degli stessi non può non prescindere da una ritrovata sensibilità, soprattutto in questi ultimi anni, circa l'importanza della tutela ambientale. In virtù di quanto poc'anzi detto, il riconoscimento della vittima di dette condotte arrecate a danno dell'ecosistema ha potuto trovare, non tanto il suo compimento, ancora da raggiungere completamente, bensì quella visibilità e quei primi strumenti che, si spera, possano essere davvero efficaci e ristabilire il giusto temperamento ed equilibrio tra danno arrecato e giusto ristoro. Nel nostro paese abbiamo assistito a diversi ed importanti disastri ambientali che ancora oggi non sono del tutto risolti, nonostante la legislazione nazionale e sovranazionale abbiano previsto nuove e più penetranti azioni volte a reprimere dette condotte.

The combination of environmental crimes and their victims cannot ignore a newfound sensitivity, especially in recent years, regarding the importance of environmental protection. By virtue of what has just been said, the recognition of the victim of said conduct caused to the detriment of the ecosystem has been able to find, not so much its completion, which has yet to be fully achieved, but rather that visibility and those first tools which, it is hoped, can be truly effective and re-establish the right balance between the damage caused and the right compensation. In our country we have witnessed several important environmental disasters which are still not completely resolved, despite national and supranational legislation having provided for new and more penetrating actions aimed at repressing such conduct.

1. Introduzione

Il negativo impatto sui fragili equilibri del nostro ecosistema, causato da una continua escalation del potere inquinante per mano dell'uomo, porta gli operatori del diritto a studiare possibili, quanto necessarie, soluzioni normative alla cd. "questione ambientale": ovvero, la ricerca di un corretto equilibrio tra la protezione dell'ecosistema e l'esigenza di assicurare lo svolgimento dell'attività produttiva umana, nonché della sua evoluzione¹.

Si possono distinguere tre momenti fondamentali del rapporto uomo-ambiente:

- il primo momento, che vede l'uomo primitivo del tutto acerbo di strumenti e cognizioni per dominare gli elementi della natura, ossia dover combattere contro l'ambiente per garantirsi la sopravvivenza;
- Il secondo, dove appare ribaltato questo status di totale soggezione, dove il progresso cognitivo dell'essere umano sembra dominare in parte l'ambiente naturale e le sue leggi specifiche;
- Il terzo, che corrisponde al momento attuale, che vede l'uomo evoluto accrescere, con margini potenzialmente illimitati, il suo dominio sulla natura che lo circonda, e, quindi, acquisire una sorta di consapevolezza circa la necessità di protezione dell'ambiente dall'intervento per mano dell'uomo².

L'analisi del danno al bene giuridico ambiente presenta un carattere trasversale, che permette appunto di avvicinarsi alla materia muovendo da diverse discipline eterogenee tra loro, ed ha interessato nel tempo anche gli studiosi di criminologia³.

In generale, l'approccio criminologico tende ad analizzare le spinte motrici alla base dello sviluppo dei comportamenti devianti, da parte di soggetti che dimostrano una certa propensione alla realizzazione di specifiche tipologie di crimini, nonché i caratteri della vittima che normalmente subisce gli effetti dannosi tipici di tali condotte.

In detti termini, lo scopo degli studi criminologici consta nel fornire tutte le informazioni utili atti ad individuare strumenti idonei di prevenzione e controllo del crimine, offrendo un apporto rilevante ad altre discipline – quali il diritto penale, la sociologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica – cooperando con esse nella scelta dei programmi di contrasto a tali fenomenologie criminose⁴.

Risalgono agli inizi degli anni ottanta le prime indagini socio-criminologiche da parte degli studiosi che iniziano ad isolare i caratteri di alcuni

¹ A. MANICCIA, *I reati ambientali*, in *Diritto penale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 455.

² A. MANICCIA, *Crimini ambientali*, Ipsoa, Milano, 2021, p. 2.

³ A. CHINES, *La frode dei crediti di carbonio: connessione tra crimini ambientali e crimini di potere*, in *Eunomika*, Viterbo 2020.

⁴ A. MANICCIA, *op. cit.*, p. 15.

fenomeni criminosi considerabili dannosi per l'ambiente, ponendo le basi per l'affermazione di una "criminologia ambientale", da definirsi quale studio interpretativo delle conseguenze bio-fisiche e socioeconomiche delle varie fonti del danno ambientale⁵.

L'approccio scelto dalla criminologia ambientale, tra l'altro, può sin da subito ricondursi nel filone interpretativo inaugurato dalla teoria della "criminologia critica", alias quella branca criminologica per la quale l'illiceità di una certa condotta cambia in base alla condizione e alla diversa epoca nel quale è valutata, divenendo deviante allorquando un gruppo sociale acquista abbastanza potere per poterlo perseguire.

Quindi, per la criminologia critica, qualsivoglia condotta umana non possiede di per sé qualità criminali, ma può subire una degradazione in termini di illiceità da parte di un ordinamento che, in un dato momento storico, decide di perseguire quella particolare condotta.

Nell'approccio tipico della criminologia ambientale, si riconosce come l'attività produttiva ed alcuni stili di vita dell'uomo, non siano considerati da sempre e per natura criminali, ma la consapevolezza della loro potenziale lesività nei confronti dell'ecosistema acquista consistenza solo a seguito dell'affermarsi della "questione ambientale", inaugurata dagli studi della scienza sul fenomeno dell'inquinamento, che evidenziano, per la prima volta, l'esigenza di preservare l'equilibrio dell'ecosistema attraverso il doveroso bilanciamento tra i bisogni produttivi e le contrapposte azioni a tutela dell'ambiente.

Inoltre, si concretizza la consapevolezza della stessa collettività che, resa edotta dell'esistenza di una "questione ambientale", acquista quel potere necessario a creare la giusta pressione sull'organo politico, esortandolo ad effettuare scelte di politica ambientale, attraverso il dibattito parlamentare e l'adozione di programmi a tutela dell'ecosistema.

2. La vittimologia nell'alveo delle scienze criminologiche

La vittimologia, rientrando nell'alveo delle scienze criminologiche, ha, al cospetto delle diverse discipline giuridico-sociologiche, una storia alquanto recente.

All'incirca intorno agli anni Quaranta⁶ vi sono le prime ricerche ed approfondimenti in questo settore, laddove l'attenzione, prima basata esclusivamente sulla figura dell'autore del reato, si concentra invece sul binomio

⁵ A. CHINES, *op. cit.*

⁶ H. VON HENTIG, *The criminal and his victim*, Yale University Press, 1948.

proprio dell'interazione criminale reo e vittima, e sulla possibilità di pervenire ad un percorso teso al recupero di entrambe queste figure⁷.

La vittimologia è definita da taluni autori alla stregua di una materia avente ad oggetto l'analisi della vittima di un reato, di quelle che sono le sue peculiarità biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, dei suoi rapporti con il reo e della posizione che ha acquisito nell'ambito della natura del fatto-reato⁸.

Secondo alcuni orientamenti, però, la vittimologia non basa il suo esclusivo campo di indagine sulla vittima del reato ma, in senso lato, abbraccia la vittima nel senso omnicomprensivo del termine, ossia anche quei soggetti destinatari di uno stato di sofferenza, e quindi rientrano in tale concetto anche le vittime di calamità naturali, rientrando anche in forme di vittimizzazione che prescindono dall'azione cosciente o dalla colpevolezza dell'uomo⁹.

La vittimologia ha il merito di aver fatto emergere, nell'alveo criminale, il concetto di vittima, da intendersi, non solo quale persona oggetto di coazione passiva in relazione ad una condotta *contra legem* perpetrata contro di lui, ma come soggetto attiva, tale da diventare preponderante all'insorgere di un processo di vittimizzazione.

Si può ben affermare che tale branca criminologica ha il merito di aver permesso l'interazione tra i fattori induttivi e quelli preparanti e scatenanti, nonché le diverse variabili in gioco¹⁰.

Il termine deriverebbe, dal punto di vista etimologico, dal latino *victima*, richiamando alla mente l'idea del sacrificio, un sacrificio.

Nella legislazione penalistica del nostro paese, però, con tale accezione si intende la «persona offesa dal reato» che può, ex art. 746 del codice di rito, costituirsi parte civile durante la fase dibattimentale per ottenere il risarcimento del danno arrecato allo stesso.

Quindi, la vittima può essere definita come una qualsiasi persona oggetto di sofferenza che hanno svariata natura, ossia, a mero titolo di esempio, reati, calamità, malattie fisiche; ma, se consideriamo un punto di vista criminologico, per avere una interpretazione esauriente, possiamo adottare la definizione data, ormai più di dieci anni or sono, a livello comunitario¹¹, in virtù della quale per vittima deve intendersi quel soggetto che è stato destinatario di qualsivoglia pregiudizio o sofferenza, fisica o psichica che sia, o da un'azione o omissione che

⁷ S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VI, n. 3, 2012, pp. 62 ss.

⁸ G. GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 9.

⁹ S. SICURELLA, *op. cit.*, pp. 62 ss.

¹⁰ M.M. CORRERA, P. MARTUCCI, *La Vittimologia*, in G. GIUSTI, *Trattato di medicina legale* vol. 4 – *Genetica psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009, p. 475.

¹¹ Decisione Quadro n. 220 del 15 marzo 2001 del Consiglio dell'Unione Europea inerente la posizione delle vittime di reato durante il procedimento penale.

abbia originato un reato. Il soggetto indicato poc'anzi, dovrà affrontare le conseguenze di un processo di vittimizzazione per lui inaspettato.

Per tale ragione sovente accade che detto soggetto, che ha subito vessazioni fisiche o psicologiche, risulta abbisognevole di un supporto professionale e specializzato di esperti in grado di supportarlo ad acquisire mentalmente ciò che gli è accaduto, al fine di riprendere il percorso di vita interrotto bruscamente dall'episodio vittimizzante.

L'ausilio necessario per le vittime di reato, onde provare a ristabilire un equilibrio psicologico incrinato, è spesso anche di natura pratica, poiché la persona offesa dal reato è costretta ad affrontare realtà sconosciute come, ad esempio, un processo. Può succedere anche che la vittima non assuma un atteggiamento di passività, subendo senza reazione alcuna le conseguenze di un crimine, ma può anche, secondo una visione del tipo utilitaristico, servirsi della vittimizzazione, utilizzandola strumentalmente per un proprio tornaconto personale o vantaggio che dir si voglia, per ottenere benefici e privilegi¹².

La struttura della vittima di reato si presenta, secondo alcuni orientamenti, può essere bifasica, ossia una persona che soffre a livello fisico e psichico le risultanze di un'azione criminosa da una parte, e una persona che escogita privilegi e benefici avvantaggiandosi circa la situazione di debolezza in cui si trova dopo essere stato destinatario inconsapevole del reato a suo danno¹³.

Un filone dottrinario¹⁴ si è interessato alla vittimologia, ritenendo l'esistenza di aspetti caratteriali di natura personale, che possano talvolta condurre determinati eventi a precipitare, ossia variabili individuali e sociali che condizionano l'insorgere di un episodio criminoso ed attirano il responsabile nella commissione del reato.

Secondo Guglielmo Gulotta determinate caratteristiche quali l'età o psicologiche come gli stati depressivi, ad esempio, hanno un ruolo importante circa l'eziologia del crimine, portando a ritenere che il rischio di vittimizzazione non sia distribuito in maniera equa nella popolazione¹⁵.

Il percorso che conduce alla vittimizzazione, e che concerne, ovviamente, anche la persona fisica offesa dal reato, risulta essere oggetto di conseguenze alquanto serie in rapporto non solo alla tipologia di reato subito, ma anche in ragione delle peculiarità individuali e psicologiche della persona; infatti, non tutti gli individui hanno le stesse reazioni nel momento in cui si verificano gli eventi criminali.

¹² R. BISI, "Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio", A. BALLONI, R. BISI, S. COSTANTINO (a cura di), *Legalità e comunicazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 46.

¹³ S. SICURELLA, *op. cit.*, p. 65.

¹⁴ G. GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.

¹⁵ G. GULOTTA, *La vittima*, *cit.*, p. 23.

Le problematiche che una vittima deve affrontare possono essere le più svariate, come, ad esempio i danni fisici o psichici, o ancora possono essere la conseguenza di difficoltà pratiche e burocratiche, e non sempre la persona offesa è in possesso di soluzioni atte ad affrontare gli eventi per la situazione attuale o in ragione del fatto che può esserne priva.

I danni si distinguono in primari e secondari, intendendosi per primario il danno direttamente conseguente all'azione criminosa: lo stesso si caratterizza, oltre che per le perdite economiche e le eventuali lesioni fisiche, anche per i notevoli disagi psicologici che vanno dal medio al lungo termine¹⁶; per danno secondario, invece, si intende quello causato da effetti negativi arrecati alla vittima dalla risposta sociale formale e informale alla vittimizzazione¹⁷.

Sovente il ruolo delle agenzie di controllo sociale, formale e informale, può rendere ancora più difficoltoso il ritorno alla normalità.

A causa di quanto detto poc'anzi, si può assistere all'emergere di un fenomeno disdicevole e odioso, ossia alla vittimizzazione secondaria. La vittima spesso, nel caso di taluni tipi di reato, come la violenza fisica o sessuale, diventa vittima per la seconda volta, in quanto si trova soggetta ad altre umiliazioni da parte di chi, invece, dovrebbe tutelarla in toto e accompagnarla sulla strada del recupero.

Tale tipologia di vittimizzazione concerne la reazione delle agenzie di controllo formale e avviene quando gli operatori di polizia del diritto in generale sono soliti lasciarsi condizionare da diffusi stereotipi e pregiudizi.

Le risultanze di tutto ciò per la vittima sono alquanto serie, e il trattamento riservatole è inaspettato, in quanto viene addirittura messa in dubbio la credibilità, di tal guisa che vi è una perdita di credibilità nei confronti delle istituzioni¹⁸.

Affinché la vittima possa perseguire un iter volto al recupero e possa iniziare a collaborare con le istituzioni al fine di assicurare il colpevole alla giustizia, è importante come viene impostato il rapporto con le forze dell'ordine, di solito il primo contatto per la vittima dopo aver subito il reato e le sue conseguenze.

In ambito comunitario è notoria la previsione di intraprendere la strada di una formazione adeguata e professionalmente valida per gli operatori che si interfacciano con le vittime di reato, favorendo all'uopo gli Stati membri, a mezzo

¹⁶ G. GIUSTI, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, Vol. IV: *Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009, p. 509.

¹⁷ G. GIUSTI, *op. cit.*, p. 510.

¹⁸ S. SICURELLA, *Vittime e istituzioni locali: quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.

di servizi pubblici o forme di finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime¹⁹.

L'operatore di polizia dovrà giocoforza essere pronto a supportare e dare una risposta alle domande di aiuto delle vittime, con bravura e vicinanza, pena il serio rischio di addivenire ad una seconda vittimizzazione è molto.

La vittimizzazione secondaria può riguardare non solo le vittime dirette, cioè coloro i quali sono stati colpiti dal crimine in prima persona, ma anche le vittime indirette, come le persone più vicine, la famiglia, da considerare al suo pari quali vittime dello stesso autore di reato.

All'incirca negli anni Settanta iniziano a vedere la luce i primi movimenti in favore delle vittime, che spesso si costituiscono in associazioni con lo scopo di assistenza e per la tutela dei propri diritti, e ciò in virtù della pressochè totale assenza delle istituzioni deputate.

In Italia tale realtà stenta tutt'ora a realizzarsi, nonostante le precise e concordanti indicazioni giunte dall'Unione europea, come ad esempio la previsione di cui all'art. 13 della Decisione Quadro analizzata in precedenza, laddove stabilisce in sostanza ciascuno Stato membro facilita l'intervento, in detto procedimento, di servizi di ausilio a questi soggetti, provvedendo ad organizzare l'accoglienza nella fase immediatamente iniziale ed offrendo l'aiuto successivo con la disponibilità di persone appositamente formate nei pubblici servizi o con il formale riconoscimento e sostegno economico di organizzazioni di assistenza alle vittime.

Sul territorio nazionale vi è una carenza di associazioni, basate per lo più sul volontariato o nate dopo episodi particolari, quali stragi terroristiche, e ricolte a talune figure di vittima, legate a reati come racket o usura, così come di violenza domestica.

A differenza dell'Italia, nei paesi anglosassoni, ad esempio, associazioni simili sono diventate vere e proprie istituzioni, quali i *Victim Support*, luoghi di sostegno alle vittime di reato, presso cui si rivolgono tutti coloro i quali si trovano in stato di sofferenza e bisogno e che possono trovare non solo un aiuto pratico, inteso quale ausilio burocratico, così come psicologico o legale.

Le vittime nella maggior parte dei casi, soprattutto per alcuni tipi di reato quali la violenza domestica, non sanno a chi rivolgersi e quale strada intraprendere e quindi non denunciano alle autorità competenti il reato subito.

Al fine di addivenire alla conoscenza dei fenomeni e delle caratteristiche delle vittime, si fa ricorso alle cosiddette inchieste di vittimizzazione, che rappresentano uno strumento utile di rilevazione metodologica poiché fanno emergere determinati dati, quale l'incidenza di determinati reati, nonché

¹⁹ Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001, art. 14.

consentono di tracciare un profilo delle vittime più frequenti in modo tale da pianificare azioni di prevenzioni efficaci.

Di solito le inchieste di vittimizzazione avvengono a mezzo della somministrazione di questionari alle vittime, i quali possono essere compilati personalmente, o con un'intervista telefonica.

Lo strumento di ricerca trova origine negli Stati Uniti, in particolare la *President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* sperimenta, nei primi anni Settanta, su un campione di 72.000 famiglie questo strumento d'indagine per rilevare determinate tipologie di reato, e viene realizzata la *National Crime Victimization Survey*.

Nel nostro Paese, perennemente in ritardo in questa materia, solo verso la fine degli anni novanta, in particolare tra il 1997 e il 1998, si avrà la prima indagine di vittimizzazione, realizzata dall'ISTAT su un campione di 50.000 famiglie, a cui faranno seguito un altro paio di indagini, nel 2002 e nel 2007, da cui emerge un quadro a dir poco allarmante quanto indicativo della nostra debolezza in materia vittimologica, in quanto solo il 35.% circa dei reati è a conoscenza degli operatori di polizia.

Dal punto di vista della connotazione geografica, il numero più alto di episodi di vittimizzazione si ha nelle aree metropolitane con particolare riferimento alla parte meridionale della penisola e a quella insulare, che presentano per un elevato numero di reati violenti, e nella parte settentrionale della penisola, dove si ha una più alta incidenza di borseggi e altre tipologie di furti²⁰.

Ovviamente, al pari di tutti gli strumenti metodologici di rilevazione statistica, anche le inchieste di vittimizzazione presentano dei limiti come, per esempio, quello relativo alla rappresentatività del campione.

Attualmente non è disponibile nessuno strumento per quantificare in maniera certa la criminalità reale, onde consentire di certificare tutti i crimini commessi in assenza di qualsivoglia filtro soggettivo della percezione delle vittime, per cui, con le dovute cautele ed avvertenze, i dati ottenuti dalle inchieste menzionate sono gli unici che possono offrire un quadro d'insieme in materia sia di analisi criminologica che vittimologica²¹.

3. La vittimologia ambientale e la *green criminology*

Storicamente il termine *green criminology* viene coniato per la prima volta nel 1990 dallo studioso americano M.J. Lynch, il quale – interrogandosi sul quanto l'eccessivo valore attribuito alla crescita economica possa, in realtà,

²⁰ Profili delle città metropolitane. Molte fragilità ma anche potenzialità dei contesti urbani, in www.istat.it, 2 febbraio 2023.

²¹ A. SAPONARO, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 171.

causare i maggiori danni ambientali – realizza come, per controllare il pregiudizio all'equilibrio dell'ecosistema, basterebbe che la criminologia ambientale sviluppasse non solo un'analisi politico-economica, con l'obiettivo di esporre meramente le cause dei danni ambientali, ma ambisse, altresì, a proporre soluzioni e programmi fondati su azioni socio-politiche²².

In seguito, anche altri studiosi iniziano ad approcciarsi alle problematiche di natura ambientale, sancendo in tal modo la definitiva esistenza di una *green criminology*, ma aprendo, allo stesso tempo, all'annosa problematica della definizione corretta del termine.

Le definizioni formulate sono tante quanti gli studiosi interessati alla materia: ricordiamo Piers Beirne e Nigel South, secondo i quali la *green criminology*, seguendo una concezione di tipo "ecocentrica", rappresenterebbe l'analisi di quei danni agli esseri umani, alle specie animali, nonché all'ambiente naturale, commessi non solo da individui comuni, ma principalmente da attori istituzionali dotati di potere.

Al contrario, per Rob White possono individuarsi tre possibili definizioni, corrispondenti ad altrettante aree di studio e competenza su cui la criminologia ambientale può porre le basi delle proprie indagini, ed in particolare la giustizia ambientale, che analizza il rapporto uomo-ambiente, la giustizia ecologica, che studia intrinsecamente l'ambiente naturale, e la giustizia tra le specie, che si concentra sui diritti degli animali²³.

Posto ciò, la *green criminology*, in assenza di una definizione univoca, deve semplicemente considerarsi quel punto di incontro tra il tipico metodo di indagine criminologico, ed il tentativo di interpretare e cercare risoluzioni alla questione ambientale.

Pertanto, limitandosi ad una definizione *stricto sensu*, la criminologia ambientale mira ad analizzare in primo luogo le spinte motrici, i profili comportamentali ed il modus operandi classico del cd. "criminale ambientale"; dopodiché, utilizzando una definizione in senso lato, spinge l'indagine fino ad osservare le tipologie delle conseguenze dannose provocate dai comportamenti, sociali o individuali, realizzati in pregiudizio dell'ecosistema, nonché gli effetti negativi che si riflettono sulle vittime primarie e secondarie di tali azioni criminali, i cd. studi di "vittimologia ambientale" ²⁴.

Un approccio criminologico capace di andare al di là delle mere definizioni giuridico-procedurali rappresenta, con molta probabilità, l'aspetto più

²² M. J. LYNCH, *The Greening of Criminology: A perspective on the 1990s*, in *The Critical Criminologist*, 1990, pp. 11-12.

²³ R. WHITE, *Environmental criminology and Sydney water. Current Issues*, in *Criminal Justice*, 1998, pp. 214 ss.

²⁴ A. MANICCIA, *op. cit.*, pp. 18-19.

importante che caratterizza le diverse prospettive teoriche, e che viene denominata *green criminology*.

Nell'ambito criminologico ambientale, per quanto attiene, invece, la vittimizzazione, fondamentale appare il contributo fornito da Lynch, il quale traccia un confronto tra diversi livelli della stessa, risultato dei crimini ambientali e quelli comuni; secondo tale studioso emerge un gran numero di vittime che sfuggono agli approcci criminologici tradizionali, tutt'ora poco avvezzi a tenere in debita considerazione i crimini ambientali e le conseguenze che arrecano.²⁵

Così come avviene per le vittime dei crimini dei colletti bianchi, anche «le vittime ambientali sovente rimangono confinate nell'ombra».²⁶

Tra *green criminology* e vittimizzazione o vittimologia ambientale che dir si voglia, vi è un rapporto inversamente proporzionale: così come alla prima è stata data larga eco nello studio dei crimini ambientali, la seconda, al contrario, resta ancora poco esplorata.

Tra i primi studiosi a dedicarsi alla tematica della vittimizzazione ambientale vi è Christopher Williams, secondo il quale la vittimologia ambientale si occuperebbe dei danni all'ecosistema e alla salute degli individui, tralasciando la circostanza che possano o meno rientrare nella casistica riferita ad una qualsivoglia definizione legale, palesando in tal modo il diverso aspetto di una definizione più ampia di crimine ambientale.²⁷

Lo strumento normativo per eccellenza, la legge, nel campo di cui si discorre non sempre può rappresentare una efficace forma di risposta tale da affrontare i problemi derivanti dai crimini ambientali.²⁸ Tale situazione genera un forte bisogno di un'efficace giustizia sociale da affiancare ai tradizionali percorsi della giustizia nel senso legalistico del termine.

Nell'ambito della letteratura statunitense sull'argomento, è emerso come i movimenti per la giustizia ambientale fossero vitali e giocassero un ruolo importante per acquisire la consapevolezza della gravità dei danni all'essere umano derivanti dalle trasformazioni distruttive dell'ecosistema, anche a mezzo di inchieste e mobilitazioni di piazza.

Tale iperattivismo, però, risente di rilevanti limitazioni, in quanto l'attivismo poc'anzi descritto risulta alquanto inadeguato se rapportato al desiderio di sviluppare prospettive di giustizia ambientale non limitate a quei gruppi sociali i cui appartenenti sogliono definirsi vittime.

²⁵ L. NATALI, *Green Criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in *Studi sulla questione criminale*, IX, n. 1-2, 2014, p. 86.

²⁶ R. WHITE, *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-global Criminology*, Routledge, London-New York, 2011, p. 101.

²⁷ C. WILLIAMS, *An Environmental Victimology. In Social Justice*, 1996, London, 16 ss., p. 40.

²⁸ L. NATALI, *op. cit.*, p. 85.

Tuttavia, questi movimenti presentano gravi limitazioni, anzitutto la circostanza di fare affidamento su definizioni soggettive della vittimizzazione sembra essere aderente ad una posizione di attivismo, ma può non essere adeguato se si volessero creare «prospettive di giustizia sociale e ambientale, che non siano circoscritte solo a quei gruppi i cui aderenti si definiscono “vittime”»²⁹.

La vittimizzazione ambientale pone una serie di questioni inedite e spinose, al cui cospetto i sistemi della giustizia penale non sono adeguatamente pronti e preparati.

In primis, i danni subiti sono potenzialmente diretti ad un gruppo esteso o addirittura una comunità di vittime, non di rado portatrici di interessi concorrenti. *In secundis*, coloro i quali danneggiano o aggrediscono l'ecosistema, sovente sono rappresentati da Stati o corporations.

In ultimo, il nesso di causalità si presenta estremamente complesso da ricostruire, inducendo inevitabilmente a concludere che i crimini ambientali rimangono “senza vittima”.³⁰

Gli studi mostrano palesemente la circostanza secondo la quale le situazioni difficili in cui ci si imbatte nello stabilire la relazione causale, complicata dalla dispersione temporale che connota i crimini ambientali, quasi sempre forniscono una facile scappatoia a coloro che abbiano posto in essere una condotta *contra legem* nei confronti dell'ambiente.³¹

La scala della riparazione di solito risulta essere così grande che l'incentivo ad eludere la responsabilità risulta assai convincente.

Si aggiunge a tutto quanto poc'anzi rappresentato, il fatto che vi è un uso sistematico di strategie volte a neutralizzare il danno e la responsabilità da parte dello Stato o delle corporations, ad esempio contestando l'esistenza stessa del problema attraverso varie forme di diniego.³²

In sostanza, a seguito delle strategie di cui sopra, viene collocato in prospettiva ciò che viene percepito come dannoso; il pubblico viene additato quale allarmista e isterico; le vittime vengono incolpate, confuse e divise tra loro.

L'insieme di questi pensieri maturati nell'alveo della *green criminology*, assumono una certa importanza in quanto permettono di scoprire la genesi e le caratteristiche della vittimizzazione da intendersi come processo sociale attivo che porta alla creazione di relazioni di dominio, potere e resistenza, tanto a livello locale che a quello globale.

²⁹ L. NATALI, *op. cit.*, p. 85.

³⁰ L. NATALI, *op. cit.*, p. 86.

³¹ A. COTTINO, *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma, 2005, p. 84.

³² R. WHITE, *Eco-Global Criminology and the Political Economy of Environmental Harm*, London-New York, 2013, pp. 245 ss.

L'analisi fatta poc'anzi è il risultato di una ancora approssimativa conoscenza delle modalità secondo le quali le vittime di un crimine ambientale interpretano e vedono la situazione in cui vivono.³³

La materia *de qua* non è ancora studiata in maniera del tutto completa, e come tale non vi sono molti dati qualitativi sulla vita delle persone che vivono in luoghi contaminati, cosicché non è possibile descrivere nel dettaglio ciò che pensano, provano e sanno rispetto alla realtà in cui vivono.

Nell'ambito di uno studio riguardante la tematica della percezione sociale della contaminazione ambientale trova la giusta valorizzazione «l'importanza della prospettiva vittimologica nell'analisi approfondita della criminalità d'impresa che produce danni ambientali e sociali.»³⁴

Detto studio ha evidenziato una sorta di molteplicità prospettica delle interpretazioni che le vittime ambientali elaborano basandosi sulle esperienze di contaminazione vissute.

Per studiare in maniera approfondita tale ambiguità, le prospettive culturali e sociali circa i processi di vittimizzazione ambientale sono molto preziose se rapportate alle esperienze legate alla contaminazione.

Per intraprendere indagini empiriche risulta essenziale mettere in dubbio concezioni semplicistiche sulle modalità con le quali le vittime si rapportano alla scomoda verità della contaminazione, osservando come sovente esse siano in disaccordo sulla interpretazione e definizione di quella realtà.

Le esperienze sociali di sofferenza ambientale, preminentemente di natura psichica e fisica, diversamente da quanto evidenziato dalla dottrina dominante, sono costellate di dubbi, disaccordi, sospetti, paure e speranze.

Scrutare dall'interno le visioni del mondo dei diversi soggetti nell'ambito delle relazioni sociali, nonché le loro possibili reazioni, quelle delle vittime ambientali, «diventa importante in ragione di una società complessa come quella odierna, in cui la interconnessione tra economia, politica e diritto è foriera di forti disuguaglianze sociali che rischiano molto spesso di sfuggire alla vista e alla immaginazione criminologica e morale».³⁵

In materia di vittimizzazione ambientale, un ruolo fondamentale è dato dal rapporto tra tecnica, diritto e realtà planetaria.³⁶

Il fenomeno della vittimizzazione ambientale fa emergere in maniera palese il ruolo fondamentale della tecnica nella produzione dei drammi planetari che coinvolgono l'ecosistema.

³³ L. NATALI, *op. cit.*, p. 89.

³⁴ L. NATALI, *op. cit.*, p. 90.

³⁵ L. NATALI, *op. cit.*, p. 91.

³⁶ A. BARATTA, *Nomos e Tecne. Materiali per una cultura post-moderna del diritto*, in *Studi sulla questione criminale*, I, 2, 2006, pp. 59 ss.

La tecnica si presenta in maniera bivalente: quale rimedio e quale causa dei danni arrecati all'ambiente; proprio per tale ragione diventa prioritario riconoscere l'aspetto dialogico della tecnica e, più in generale, dell'azione dell'uomo su se stesso e sull'ambiente che lo circonda e in cui vive.

Dinanzi alla tecnica, il diritto dovrebbe essere tanto forte da indurre a non fare quello che si può fare.³⁷

Concludendo, nel particolare scenario ambientale l'azione partecipativa dei consociati rappresenta un aspetto fondamentale circa il buon funzionamento del principio di precauzione.³⁸

In realtà quest'ultimo, pur non eliminando i rischi sull'ambiente e sulla salute umana, consente di problematizzare la distribuzione dei rischi e la loro accettabilità sociale.³⁹

Tale problematizzazione, necessaria ai fini di una riappropriazione democratica della determinazione dei fini da parte dell'uomo moderno, richiede «[...] di allargare la base di conoscenza esperta e di comprensione dell'ambiente e delle questioni ambientali [...]».⁴⁰

Per ampliare questa base di conoscenza è indispensabile introdurre tutta la conoscenza prodotta dalla comunità scientifica e dai cittadini, includendo quel sapere esperto rappresentato dalle esperienze che coloro che vivono in un determinato luogo hanno del territorio, dal simbolismo delle sue dimensioni, dalla memoria nell'ambito del vivere sociale, e dall'immaginazione di eventuali scenari futuri.

La fase iniziale di tale processo potrebbe essere rappresentata dalla circostanza di dar voce e conferire maggior valore a quegli attori sociali che sovente sono manchevoli della potestà necessaria per incidere in modo significativo sull'ambiente.⁴¹

4. Individuazione di una autonoma forma di vittimizzazione: le vittime dei reati ambientali

Chi ha il potere di influire sulla pianificazione territoriale e/o sulla difesa dell'ambiente può creare una moltitudine di vittime ignote e a lungo inconsapevoli: infatti la questione ecologica è sempre più sentita come questione morale quando se ne percepiscono gli effetti negativi. Si pensi, ad esempio, alle

³⁷ E. RESTA, *Diritto vivente*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p.86

³⁸ G. FORTI, *La chiara luce della verità e l'ignoranza del pericolo. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, Jovene, Napoli, I, 2007, pp. 573 ss.

³⁹ L. PANNARALE, *Scienza e diritto. Riflessioni sul principio di precauzione*, in *Soc. dir.*, XXX, 3, 2003, pp. 42 ss.

⁴⁰ R. WHITE, *op. cit.*, p. 78.

⁴¹ M. TALLACHINI, *Scienza, politica e diritto: il linguaggio della coproduzione*, in *Soc. dir.*, XXXII, 1, 2005, p. 105.

numerose vittime e alla moltitudine di morti dovuti alla diffusione dell'uso dell'amianto per il passato.

Le vittime del degrado ambientale sono non raramente la conseguenza di una criminosa omissione di atti che avrebbero dovuto tutelare l'uomo nel suo ambiente di vita⁴².

I temi di rilievo etico-sociale si collegano spesso a rischi di vittimizzazione. Come già anticipato poc'anzi, nel nostro paese solo recentemente gli studi criminologici hanno iniziato ad attenzionare e, di conseguenza, cercare di approfondire il tema dei reati ambientali e delle vittime degli stessi, tanto che, a tutt'oggi, sono davvero in numero limitato i contributi a riguardo, e ciò porta ad una situazione lacunosa altamente dolorosa.

In tema di illeciti ambientali, aventi natura di reato, sovente vi è una mancanza di consapevolezza da parte delle vittime⁴³. Avere piena coscienza del proprio *status* di vittima consentirebbe alle stesse di chiedere aiuto onde scardinare il processo di vittimizzazione, ma ciò non rappresenta un processo ovvio e scontato, in quanto può accadere che la vittima neghi ciò che le sta accadendo e vivendo, oppure lo connoti come un momento di passaggio tendente ad esaurirsi nel breve termine⁴⁴.

Alla luce di quanto sopra esposto, il problema dell'essere vittima verrà minimizzato e mentalmente passerà in second'ordine o addirittura, come tale, negato, per la qual cosa risulterà abbisognevole, a cura delle istituzioni e delle persone di fiducia, che si addivenga ad una vera e propria convalida del proprio *status*; solo dopo tale passaggio, si potrà giungere alla conclusione di denunciare quanto subito.

Nell'ambito dei reati ambientali il processo di vittimizzazione risulta essere maggiormente dinamico, poiché il risultato del danno rappresenta una «malattia grave e invalidante, se non letale, che si sviluppa e tende a peggiorare nel tempo»⁴⁵.

Oggi non è affatto scontato che la vittima di reati ambientali trovi le istituzioni pronte a convalidare detto *status*, in quanto così come sovente vengono riconosciute patologie e danni somatici, allo stesso modo vi è una grossa difficoltà ad identificare la vittima quale persona fisica⁴⁶; tale situazione, pertanto, conduce ad una sorta di isolamento socio-relazionale, implicando una

⁴² A. BALLONI, *1991-2011: la Società Italiana di Vittimologia. Un percorso di studio e di ricerca*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* – Vol. VI – N. 2 – Maggio-Agosto 2012, p. 8.

⁴³ M. MONZANI, R. ARETINI, B. VENTURA, *Vittime di crimini ambientali. Tra silenzi e istanze di riconoscimento*, in *libreriauniversitaria.it*, Padova, 2021, p. 74.

⁴⁴ M. MONZANI, R. ARETINI, B. VENTURA, *op. cit.*, p. 75.

⁴⁵ M. MONZANI, M. TETTAMANTI, *Vittimologia del reato ambientale*, Napoli, Scipaweb editore, 2010, *passim*.

⁴⁶ M. MONZANI, R. ARETINI, B. VENTURA, *op. cit.*, p. 76.

situazione di “terza vittimizzazione”⁴⁷, in cui la vittima non ricevendo nessun ausilio dalle istituzioni, percepisce la totale assenza di tutela da parte dell’organizzazione statale, risultando destinataria di immane sofferenza e coazione psicologica.

Secondo taluni⁴⁸ sono vittime ambientali coloro che fanno parte di generazioni passate, presenti e future che hanno visto deturpare il loro ambiente fisico da azioni o omissioni intenzionali e consapevoli, escludendo dal novero delle vittime, invece, coloro che sono oggetto di azioni o omissione di natura colposa.

D’altronde i crimini ambientali rappresentano, giuridicamente parlando, reati meno violenti, ad esempio, di quelli in materia di criminalità comune, per cui, a differenza di questi ultimi, non godono di un certo impatto emotivo da parte dell’opinione pubblica; ciò significa che, a livello politico e giornalistico, vi è una scarsa percezione degli stessi, tanto che fino a non tanti anni or sono, la criminalità ambientale veniva designata come “reati senza vittime”⁴⁹, nei quali le vittime non erano individuabili per svariate ragioni, tra cui la sottostima e bassa consapevolezza del danno.

Fatta tale debita considerazione, va detto che dal punto di vista scientifico risulta difficoltoso associare il danno ambientale allo sviluppo di una patologia, così come da un punto di vista processual-penalistico non è affatto semplice qualificare il nesso causale, che nel reato ambientale si rischia seriamente di trovarsi dinanzi ad una *probatio* “diabolica”, e come tale di difficile dimostrazione⁵⁰.

I crimini ambientali rappresentano condotte quasi silenti, impercettibili, in quanto le persone offese sono difficilmente identificabili, e ciò è dovuto al fatto che gli stessi non prevedono un’azione diretta tra l’autore del reato e la sua vittima, che, come tale, risulta fungibile e non tangibile, posto che il reo non cagiona un danno direttamente ad un soggetto, bensì provoca un danno all’ambiente nel quale la vittima vive.

La fungibilità della vittima altro non è che la possibilità di sostituire la vittima con un altro individuo, e comunque la vittima non ha condizionato in nessun modo la scelta del criminale di arrecare nocimento al bene giuridico ambiente.

Venendo a casi specifici, relativamente al nostro paese, nei quali è chiaramente identificabile il ruolo di vittima dei reati ambientali, basti pensare a

⁴⁷ E. C. VIANO, M. MONZANI, *Madre Teresa è stanca! Il saccheggio della natura per arricchire pochi e impoverire molti*, Padova, libreriauniversitaria.it, Edizioni, 2014, p. 12.

⁴⁸ L. NATALI, *Green Criminology – Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Torino, Giappichelli, 2015, *passim*.

⁴⁹ E. C. VIANO, M. MONZANI, *op. cit.*, p. 36.

⁵⁰ M. MONZANI, R. ARETINI, B. VENTURA, *op. cit.*, p. 80.

chi è stato vittima di casi notori di *mass disasters*, che hanno segnato alcune tra le pagine più nere della storia italiana relativa ai rapporti tra lo sviluppo produttivo e le contrapposte esigenze di salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

Proprio la comprensione sociale e criminologica di tali eventi ha determinato poi il legislatore ad intervenire con maggiore decisione sulla legislazione relativa alla tutela penale dell'ambiente⁵¹.

Tra i diversi casi, ricordiamo quanto avvenuto in Piemonte, precisamente a Casale Monferrato, che si trova, a partire dal 19 Marzo 1907, ad ospitare uno stabilimento molto grande, Eternit. Il complesso aziendale piemontese consta dei suoi vantaggi, ma, soprattutto, dei suoi svantaggi. Il ciclo produttivo della fabbrica tralasciava nella maniera più assoluta l'aspetto della salute dei lavoratori. In molti reparti l'amianto veniva lavorato nella totale assenza di qualsivoglia protezione, eccetto, in alcuni casi, inutili mascherine di carta. Tra le lavorazioni che potenzialmente potevano arrecare nocimento, quelle a secco generavano una costante nube di polveri d'amianto. Uno dei reparti messi peggio da questo punto di vista, era quello dello stoccaggio, comunicante anche con l'esterno: si può benissimo immaginare come gli agenti atmosferici abbiano potuto disperdere con facilità la polvere oltre le mura dello stabilimento⁵².

Fatta tale debita premessa, e, tralasciando quanto è accaduto nel corso degli anni, fu proprio la lunga scia di decessi, prima di operai o comunque di coloro che in qualche modo avevano a che fare con l'azienda, e poi dei cittadini che risiedevano nelle località dove erano ubicate dette tipologie industriali, che diede lo spunto per una sorta di presa di coscienza delle gravi conseguenze ambientali e per la salute da un lato, e per l'intervento degli uffici giudiziari dall'altro. Nell'ultimo decennio dello scorso secolo si verifica, quello che in sociologia viene definito processo di coscientizzazione delle vittime, per cui chi è colpito dalle malattie mortali causate dall'amianto e i loro familiari sviluppano la consapevolezza di essere vittime. Il loro bisogno di giustizia le fa convergere in gruppi e associazioni che, con l'indispensabile supporto di medici e avvocati, iniziano a lottare per il proprio diritto alla salute, un diritto fondamentale, riconosciuto, dalla nostra Costituzione.

Tralasciando l'aspetto processuale, non di interesse per questo lavoro, la storia dell'Eternit di Casale può essere letta attraverso le lenti dei principi di precauzione, di prevenzione e del "chi inquina paga".

Il processo contro i proprietari degli stabilimenti italiani dell'industria Eternit e la ricostruzione storico-sociale dell'inquinamento da amianto in Italia sono due ambiti su cui è necessario riflettere e da cui è possibile far emergere

⁵¹ A. MANICCIA, *op. cit.*, p. 277.

⁵² R. PARACIANI, *Riconoscere la criminalità d'impresa: il caso Eternit di Casale Monferrato*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n° 1, 2016, p. 120.

interessanti spunti di analisi sull'ambiente per diverse discipline, dal diritto alla sociologia.

5. La giustizia riparativa

Nell'ambito delle condotte *contra legem* in materia ambientale, il danno arrecato è stato storicamente oggetto di definizione, oltre che punitiva, anche di natura riparatoria, tanto da addivenire ad un percorso di "mediazione socio-ambientale". Il concetto di sviluppo sostenibile, anche se ormai unanimemente accettato nelle politiche ambientali mondiali, si presenta tutt'altro che definito. A tal proposito, allorquando si parta da una definizione di ampio raggio sulla quale quasi tutti possono concordare, si dovrebbe scendere nei particolari e nelle risultanze che possono essere originate da una sua attenta analisi, il consenso assume una connotazione maggiormente problematica⁵³.

Al fine di fronteggiare questa complessa conflittualità che viene alla luce, vi sono diverse strade percorribili.

In aggiunta alla concordata gestione del rischio, che fa riferimento a quest'ultimo nell'ambito di una procedura decisionale complessa, dove vengono interessate, al pari e in via preventiva, le tante parti sociali interessate, un altro utile strumento per controbattere la complessità e conflittualità della percezione del rischio, consta nella *mediazione ambientale*. Quest'ultima, sperimentata a partire dagli anni Settanta, rappresenta una via possibile⁵⁴, non la sola. Un'ulteriore strada è rappresentata dalla possibilità di adire le vie legali: ma la legislazione in tema ambientale, che si presenta frammentata, nonché l'incertezza nell'applicazione della legge, porta a questa soluzione sovente di scarsa efficacia.

Vi è la consapevolezza che i conflitti socio-ambientali che riguardano una moltitudine di comunità locali, hanno la loro origine e il suo sviluppo sul territorio: trattasi di conflitti segnatamente importanti con particolare riguardo alla percezione di quella comunità e, ovviamente, delle vittime potenziali, anche se non presentano risultanze giuridiche o penalistiche.

La mediazione socio-ambientale si potrà ritagliare un proprio spazio all'interno del quale permettere la visione dei testimoni del disordine conflittuale di quel luogo e risolvere le dicotomie che di solito irrigidiscono il conflitto, non permettendo allo stesso nessuna concreta evoluzione.

⁵³ Ciò succede quando in un qualsiasi contesto sociale vengano alla luce conflitti in relazione alla sostenibilità sociale e ambientale di una modernizzazione tecnologica che assieme alle nuove opportunità porterà con sé inevitabilmente nuovi costi. L'anticipazione e la valutazione di questi ultimi condurrà alla creazione di nuove domande di giustizia in rapporto al principio e alla pratica dell'equità distributiva.

⁵⁴ E. BIANCHI, *Introduzione* a M. SCHWARZ, M. THOMPSON, *Il rischio tecnologico: Differenze culturali e azione politica*, Guerini, Milano, 1993, p. 7.

La possibilità di addivenire all'istituto della mediazione dei conflitti ambientali, più che altro ricadenti sotto la giurisdizione civile e amministrativa, è stata cristallizzata nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 28/2010 che ha introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale; su basi gius-filosofiche affini, nell'ambito dello stesso contesto sperimentale, la dottrina⁵⁵ ha proposto di gestire anche i conflitti penali ambientali con questo istituto, rientrando nella più generica giustizia riparativa, come vedremo meglio in seguito.

A partire dalla fine degli anni ottanta, in ragione principalmente delle riforme processuali che si sono succedute, c'è stato un graduale passaggio dal fatto-reato alle motivazioni su cui si basa la condotta del reo, alle cause scatenanti e alla protezione della vittima, e ciò al fine di prospettare un momento di confronto, e non antitesi, tra la vittima e il reo, anche se l'apparato istituzionale funzionale a tale scopo non appare ancora idoneo a soddisfare le esigenze di cui la vittima necessita.

La dimensione organizzativa di tale organizzazione si basa su un duplice modello di servizio a supporto delle vittime, meglio noti come *responsive* (o empatico), e *unresponsive*.

Il modello *responsive*, fonda la propria ragion d'essere su «pratiche che si pongono come priorità il benessere della vittima messe in atto da istituzioni statali ed organizzazioni convenzionate»⁵⁶, anche se risulta poco presente nella società, e tiene in debita considerazione le necessità della vittima; è basato sulla obbligatorietà di un percorso trattamentale in relazione al quale anche l'impegno istituzionale tende a cancellare tutti i profili di *victim blaming*⁵⁷.

Il secondo modello, maggiormente in voga, appare distante rispetto alle difficoltà e al disagio della vittima, e maggiormente orientato ai bisogni istituzionali, ad esempio dell'Autorità giudiziaria come degli operatori di polizia nella ricerca di un reo, nonché dalle strutture ospedaliere atte a garantire livelli essenziali di assistenza⁵⁸.

La prospettiva risarcitoria/riparatoria sembra essere la chiave di lettura della recente riforma ambientale, attuata con la legge n. 68/2015⁵⁹.

⁵⁵ V. DINI, *La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili*, in *Ambiente&sviluppo*, 4/2018, p. 247

⁵⁶ P. Y. MARTIN, R. M. POWELL, "Accounting for the 'second assault': Legal organizations framing of rape victims", in *Law and Social Inquiry*, 1994, vol. 19, p. 862.

⁵⁷ I. AREH, G. MESKO, P. UMEK, "Attribution of Personal Characteristics to Victims of Rape – Police Officers Perspectives", in *Studia Psychologica*, 2009, vol. 51, No. 1, pp. 85 ss.

⁵⁸ R. CAMPBELL, S. RAJA, "Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Threat Survivors of Violence", in *Violence and Victims*, 1999, vol. 14, No. 3, pp. 262 ss.

⁵⁹ V. MANCA, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilova. Riflessioni sulla teoria degli obblighi convenzionali di tutela*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2018.

In aderenza a quanto previsto dalle numerose sollecitazioni sovranazionali, la novella normativa offre, in prima battuta, una risposta alle esigenze di tutela espresse dalla vittima del reato ambientale, tenendo ben al centro la pena detentiva, con un corredo di pene accessorie, ed effetti penali della condanna fortemente gravosi e penetranti; basti pensare, a mero titolo di esempio, alla previsione di ipotesi circostanziate punite severamente, laddove i delitti ambientali siano esercitati in forma associata, le c.d. ecomafie (ex art. 452-*octies* c.p.)⁶⁰.

A latere della componente meramente punitiva, la tutela del bene giuridico ambiente e della conseguente e non meno importante incolumità pubblica, risultano valorizzate dalla previsione di ulteriori strumenti di natura risarcitoria e riparativa, che obbligano l'autore del reato a prendere coscienza e responsabilizzarsi nei confronti della generalità dei consociati e verso l'ambiente, e ciò a mezzo di forme di collaborazione processuale, condotte riparatorie e di messa in sicurezza dei siti inquinati (a cui è correlato il ravvedimento operoso con una sensibile diminuzione della pena ex art. 452-*decies* c.p.), alla confisca dei beni soggetti ad un vincolo di destinazione da parte della pubblica autorità per la bonifica dei luoghi interessati dal procedimento penale; obblighi di riparazione che vengono comminati, in ogni caso. Le rilevanti obbligazioni di contenuto riparativo trovano, nell'ambito di detta riforma, concretizzazione nella fattispecie di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., prevedendo un'ipotesi delittuosa nel caso di inosservanza dell'ordine del giudice (ex art. 452-*duodecies* c.p.).

La tutela della persona fisica esposta al pericolo di delitti ambientali trova la sua sponda nel più ampio quadro processuale, che, in ragione delle ultime riforme, vede potenziato di gran lunga il ruolo della persona offesa, a partire dalle fasi iniziali dell'acquisizione della *notizia criminis*, in termini di avvisi ed informazioni e sull'esercizio delle sue facoltà e forme di tutela dal e nel processo.

Tralasciando la dimensione punitiva, in questa riforma vi è l'introduzione di meccanismi risarcitori/riparatori che aprono la prospettiva del delitto, non più volta ad incidere unicamente sul responsabile, verso la collettività e sulle modalità di partecipazione dello stesso alla riparazione del bene giuridico ambiente a mezzo di azioni volte a collaborare processualmente, o con impegni concreti di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi compromessi dalle condotte inquinanti: se è vero che tale prospettiva si inserisce in un più ampio disegno del sistema verso il potenziamento di forme di collaborazione dell'imputato sia verso la vittima sia verso la collettività, collocando tale dimensione in sede processuale, piuttosto che nelle fasi preliminari, si corre il rischio di appesantire le dinamiche del processo penale e di allungarne notevolmente le sue tempistiche, snaturando la ratio di accertamento del fatto e

⁶⁰ P. CORSO, *La normativa penale dell'ambiente nei suoi riflessi processuali penali*, in *Arch. pen.*, 2/2017, pp. 2 ss.

della responsabilità dell'imputato propria del processo verso una fase processuale incentrata unicamente sulla quantificazione del danno e sulla strutturazione di condotte riparatorie, le cui tempistiche di esecuzione sono nella realtà lunghe e non facilmente prevedibili⁶¹.

La *mission* del modello di giustizia riparativa è quello di ripristinare un equilibrio psicosociale tra le vittime-persone coinvolte nel crimine attraverso il dialogo e la comunicazione conciliatoria. Come si può allora raggiungere questo obiettivo se non attraverso lo sviluppo della crescita personale e sociale dell'individuo, in un'ottica anche preventiva⁶².

Una concezione di giustizia che incentra la propria ragion d'essere sulla vittima e sui suoi bisogni, e che ha la finalità di limitare al massimo i danni da vittimizzazione: uno spazio utile dove la vittima può sentirsi sicura e far sentire i propri desiderata, con la richiesta di una giusta e doverosa riparazione all'autore di reato⁶³.

Definita anche come modello di giustizia relazionale che mette insieme gli attori più importanti, tra cui la vittima, il reo e la comunità stessa, nella ricerca di soluzioni atte a risolvere le conseguenze prodotte dal reato, e promuovere la riconciliazione tra le parti e il consolidamento del senso di sicurezza collettivo, ha come finalità quella di recuperare le relazioni e sanare quella frattura ingenerata dal reato. Comprende una serie di pratiche rivolte alla vittima, alla riparazione del danno e dell'offesa, alla promozione e responsabilizzazione del reo, al dialogo tra le parti, al coinvolgimento della comunità, all'elaborazione e trasformazione del conflitto.

La giustizia riparativa, dunque, negli anni e nelle varie sperimentazioni dentro e fuori dal procedimento penale, dalla giustizia minorile a quella per gli adulti, ha assunto molteplici significati: giustizia trasformativa, preventiva e/o educativa, di comunità e per il benessere delle persone.

La riforma Cartabia con l'introduzione del titolo IV dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa costituirà, pertanto, un banco di prova per il modello riparativo in tutte le sue accezioni e declinazioni e rappresenta per l'intero sistema penale una vera e propria rivoluzione copernicana che pone in discussione la teoria della pena e della penalità⁶⁴.

Il Titolo IV della legge del 10.10.2022 n. 150, contenente la disciplina organica della giustizia riparativa, dall' art. 42 all'art. 67, affronta per sezioni la

⁶¹ P. CORSO, *op. cit.*, p. 7.

⁶² D. PICCININNO, *La Neurocriminologia incontra la conoscenza del Dhyana. Le pratiche della meditazione come strumento di potenziamento del modello di restorative justice*, in *Archivi Europei di Studi Penitenziari*, 1/2021, p. 123.

⁶³ F. DI MUZIO, *Giustizia riparativa e ruolo della vittima nella Riforma Cartabia*, in *Riv. Pen.*, 3/2023, p. 227

⁶⁴ F. DI MUZIO, *op. cit.*, p. 227.

nozione, i principi e gli obiettivi della giustizia riparativa, i criteri e l'accesso ai programmi, le garanzie delle persone legittimate a parteciparvi, le modalità di svolgimento dei programmi e gli esiti, la formazione di mediatori e i servizi per la giustizia riparativa.

L'intero testo normativo si ispira ai principi sanciti a livello internazionale in particolare alla Direttiva 2012/29 GAI UE, c.d. "direttiva vittime", alla Raccomandazione del Consiglio D'Europa 2018/98 sulla giustizia riparativa in materia penale, alla Raccomandazione del Consiglio D'Europa n. 2019/99 in materia di mediazione penale e ai Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002.

Senza entrare troppo nel merito della riforma, e, soffermandoci invece sulla previsione riguardante la vittima del reato, l'art. 42 offre la definizione della stessa individuandola nel soggetto che ha subito in via immediata e diretta dal reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, oltre ai congiunti dello stesso la cui eventuale dipartita è stata la conseguenza del crimine, e che ha subito un danno proprio come conseguenza della scomparsa di detto soggetto.

Dall'analisi della vastissima letteratura in ordine agli effetti dei programmi di giustizia riparativa sappiamo che quelli che prevedono l'incontro diretto con l'autore di reato e privilegiano gli aspetti comunicativi rispondono maggiormente ai bisogni delle vittime di rivestire un ruolo attivo nel percorso riparativo e di avere uno luogo ove poter far esprimere la loro voce.

Spazi di ascolto e di parola, opportunità di gestire l'ansia e la paura, sia in relazione al reato subito sia all'incontro con l'autore, riduzione della paura di future vittimizzazioni, empowerment della vittima, rappresentano solo alcuni dei benefici che la vittima ottiene dalle pratiche riparative di tipo dialogico e umanistico.

Nel nostro sistema processuale gli spazi fino ad oggi riservati alle vittime di reato rispetto a percorsi di giustizia riparativa sono stati pressoché marginali se non addirittura inesistenti.

Le disposizioni normative sulla sospensione nel processo con la messa alla prova per gli adulti⁶⁵, l'estinzione del reato per condotte riparatorie e l'affidamento in prova al servizio sociale misura alternativa nella fase dell'esecuzione che prevede " l'adoperarsi a favore della vittima"⁶⁶ sono state tutte indirizzate alla mera riparazione fine a se stessa, o meglio a far passare per pratiche di giustizia riparativa condotte indirizzate a risarcire il danno alla vittima, attraverso la forma classica della compensazione dell'offesa, ossia l'offerta di danaro.

⁶⁵ M. MONZANI, F. DI MUZIO, *La giustizia riparativa, dalla parte delle vittime*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 119 ss.

⁶⁶ F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova, 2015.

6. Conclusioni

Non ci sono solide basi conoscitive circa le modalità in cui le vittime di un crimine ambientale si interfacciano con la situazione in cui vivono. Difettano studi ed elementi che possano fornire, con relativa certezza, «dati qualitativi sulla vita delle persone che vivono in luoghi contaminati, in modo da avere un quadro d'insieme abbastanza dettagliato e un contributo di pensiero circa la realtà in cui si trovano a vivere»⁶⁷.

Nell'ambito dello scenario ambientale, la partecipazione attiva dei consociati costituisce un elemento imprescindibile nel buon funzionamento del principio di precauzione; tuttavia, pur in presenza di determinati limiti, il principio di cui sopra consente di problematizzare la distribuzione dei rischi e la loro accettabilità sociale.

È necessario riconoscere la natura socialmente costruita e al tempo stesso reale dei crimini e dei danni socio-ambientali, che può essere ben descritta dall'interazione tra Stato, pubblico, vittime, sopravvissuti e perpetratori, negli specifici contesti di spazio e tempo in cui tali atti di volta in volta prendono vita⁶⁸.

Sviluppare una maggiore sensibilità e senso di riflessione al cospetto di fenomeni di danno e vittimizzazione ambientale certifica l'ingiusta distribuzione dei rischi e dei danni subiti ingiustamente e ad essi connessi, in un settore delicato per la vita umana come l'integrità ecologica. La vulnerabilità umana e ambientale occupa una ben precisa geografia sociale e una gerarchia di vittimizzazione differenziale.

Anche in questi peculiari scenari ambientali, il principio di precauzione rappresenta una preziosa chiave di volta⁶⁹. Risponde sicuramente al vero che lo stesso non fa venir meno i rischi sull'ambiente e sulla salubrità, né le problematiche che la conoscenza e l'insorgere incertezze della scienza aggiunge alla nostra capacità di prendere decisioni⁷⁰.

È ormai assodato, infatti, che nella condizione attuale di "postnormal science" l'incertezza scientifica è diventata costitutiva: a divenire poco certi non sono solo le circostanze o i valori, bensì la combinazione di tutte le circostanze, all'interno di processi di co-produzione⁷¹.

⁶⁷ L. NATALI, *op. cit.*, p. 89.

⁶⁸ L. NATALI, *Guerre contemporanee e conseguenze ambientali. Un approccio di green criminology*, in *Rass. It. Crim.*, 3/2016, p. 215.

⁶⁹ R. WHITE, *Crimes against nature: Environmental criminology and ecological Justice*, London, 2008.

⁷⁰ L. PANNARALE, *Scienza e diritto. Riflessioni sul principio di precauzione*, in *Soc. dir.*, XXX, 2003, pp. 21 ss.

⁷¹ M. TALLACCHINI, *Scienza, Politica e diritto: il linguaggio della co-produzione*, in *Soc. dir.*, XXXII, 2005, pp. 75 ss.

Pertanto, anche con la presenza di tali limitazioni, il principio di precauzione favorisce il «problematizzare la distribuzione dei rischi e la loro accettabilità sociale»⁷².

Questa situazione problematica, indispensabile per addivenire ad una riappropriazione democratica della determinazione dei fini da parte dall'uomo moderno, è prodromica ad un allargamento della base di conoscenza esperta utile per comprendere le questioni ambientali.

Se infatti la Scienza (con la "S" maiuscola) può e deve continuare a rappresentare lo strumento principale da utilizzare nelle deliberazioni concernenti l'intervento e l'impatto dell'uomo sull'ambiente, comunque essa rappresenta pur sempre solo un genere di conoscenza⁷³.

L'allargamento di questa base conoscitiva è allora indispensabile per introdurre la conoscenza nel suo complesso, proveniente dalla comunità scientifica e dai consociati⁷⁴, tenendo conto della molteplicità di attori implicati nella gestione dei rischi e riequilibrando almeno in parte i dislivelli di potere tra i differenti *stakeholder*.

⁷² L. PANNARALE, *op. cit.*, pp. 42 ss.

⁷³ L. NATALI, *op. cit.*, p. 215.

⁷⁴ M. TALLACCHINI, *op. cit.*, p. 105.